



**REGIONE SICILIANA**  
**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**"GARIBALDI"**  
**Catania**

DELIBERAZIONE N. 112

del

**30 GEN. 2025**

**Oggetto: Stipula Convenzione tra Arnas Garibaldi di Catania e l'Unicamillus – Università Medica Internazionale di Roma per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento degli iscritti al Master di I livello in "Infermieristica in Area Critica".**

Proposta n. 17 del 29 GEN. 2025

**STRUTTURA PROPONENTE**

Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

*Maria Antonietta Li Calzi*

Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Maria Luisa Grasso

*Maria Luisa Grasso*

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
**(dott. Giovanni Luca Roccella)**

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,**

*nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024*

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

**Il Capo Settore della ~~U.O.C.~~ AFFARI GENERALI**



**Visti:**

- il D. Lgs. 517 del 21 dicembre 1999 e s.m.i. recante “Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- l’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;

**Premesso che:**

- con mail del 4/11/2024, registrata al prot. generale n. 20058 del 4/11/2024, l’Unicamillus – Università Medica Internazionale di Roma ha proposto la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento degli iscritti al Master di I livello in “Infermieristica in Area Critica”, presso le strutture di questa Arnas;
- con successiva mail del 6/12/2024, il Settore Affari Generali di questa Azienda ha proposto alcune modifiche alla bozza della convenzione, accolte dal Soggetto Promotore con mail di pari data, registrata al prot. generale n. 2247 del 6/12/2024;

**Acquisito:**

- il parere favorevole, in linea sanitaria, del Direttore Sanitario Aziendale;

**Rilevato che:**

- l’Arnas Garibaldi si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento, previa disponibilità delle proprie strutture, gli iscritti al Master di I livello in “Infermieristica in Area Critica” dell’Università Unicamillus;
- l’Università Unicamillus assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative;
- la presente convenzione ha durata di 3 anni dalla data della sottoscrizione e non è rinnovabile tacitamente;

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell’odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

**PROPONE**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di stipulare** la Convenzione con l’Unicamillus – Università Medica Internazionale di Roma per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento degli iscritti al Master di I livello in “Infermieristica in Area Critica”, presso le strutture di questa Arnas;
- **di procedere** alla sottoscrizione della stessa con firma digitale del Legale Rappresentante Aziendale;

- **di trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla convenzione digitalmente firmata, all'Università Unicamillus.

ALLEGATI: BOZZA DI CONVENZIONE (parte integrante)

**Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come sopra formulata e pertanto di:

- **di stipulare** la Convenzione con l'Unicamillus – Università Medica Internazionale di Roma per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento degli iscritti al Master di I livello in "Infermieristica in Area Critica", presso le strutture di questa Arnas;
- **di procedere** alla sottoscrizione della stessa con firma digitale del Legale Rappresentante Aziendale;
- **di trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla convenzione digitalmente firmata, all'Università Unicamillus.
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, al fine di permettere il tempestivo svolgimento delle attività.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Giovanni ANNINO)

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. Mauro SAPIENZA)

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

**Dott. Luca Fallica**

\_\_\_\_\_ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno \_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



UNICAMILLUS

**CONVENZIONE DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI  
PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL MASTER IN "INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA"  
(Convenzione n \_\_\_\_/OL del \_\_\_\_)**

TRA

Il soggetto promotore **UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences**, con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n.8, 00131, C.F. 97962900581, P.IVA 15031161001, legalmente rappresentata dal Rettore Giovan Crisostamo Profita, nato ad Acquaviva Platani (CL) il 13/08/1960, di seguito anche "UniCamillus", "Università" o "Ateneo",

E

L'ARNAS GARIBALDI, con sede legale in Catania, C.F./ P.IVA: 04721270876, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco, nella qualità di Rappresentante Legale, (di seguito denominata "soggetto ospitante").

PREMESSO CHE

- ✓ i tirocini curriculari sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- ✓ il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- ✓ il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- ✓ il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda, un'associazione o un ente pubblico/privato convenzionato con l'Università;
- ✓ il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, iscritti ai Master On line in "Infermieristica in Area Critica", con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

VISTO

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n.142;
- il D.M. ottobre 2004, N. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d).

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto Ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le proprie strutture aziendali, previa verifica della disponibilità delle stesse, degli studenti iscritti ai Master nel quadro delle normative citate in premessa.

### ART. 2 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

a. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.

b. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile dell'organizzazione, indicato dal soggetto ospitante.

c. Per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del Tutor e del responsabile dell'organizzazione;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

In forza della presente convenzione, la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce, a tutti gli effetti, una convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore.

Il tirocinio deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impraticarsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi).

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

### ART. 3 - PERMANENZA NELL'ORGANIZZAZIONE

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

### ART. 4 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a

segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto Promotore all'indirizzo mail .

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio.

## ART. 5 – SICUREZZA E IGIENE

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Promotore è garante:
  - della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
  - della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto.

Il Soggetto Promotore è altresì garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti.

- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D. Lgs. 81/08

Il Soggetto Ospitante, sulla base della normativa di cui al Decreto in parola, dovrà fornire:

- valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvedendo a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- formazione ed addestramento per eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità ed osservanza delle norme di prevenzione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08);

Gli attestati dovranno essere trasmessi prima dell'inizio di ciascun tirocinio all'indirizzo [master@unicamillus.org](mailto:master@unicamillus.org)

## ART. 6 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **ART. 7 - DURATA E RINNOVO**

- a) La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata di 3 (tre) anni salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante PEC, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai Corsi dell'Università.
- b) L'Università ed il Convenzionato si impegnano a definire e ad apportare al presente accordo le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che le Parti dovranno e vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitarie e/o di libera professione. Tali modifiche dovranno comunque essere approvate per iscritto dalle parti.

#### **ART. 8 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01**

L'Ente Ospitante si è dotata del Modello Organizzativo Gestionale e del Codice Etico. L'Università dichiara di aver preso visione del Codice Etico, disponibile sul sito internet del Soggetto Ospitante e presso le Sedi, e di impegnarsi per sé e per i propri studenti al rispetto del Codice Etico e di eventuali istruzioni in materia di D.Lgs. 231/2001 che dovessero essere impartite dall'Ente Ospitante. L'Ente Promotore si impegna a far rispettare al tirocinante tutte le istruzioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 che dovessero essere impartite dall'Ente Ospitante.

L'Ente Ospitante informa di aver altresì adottato i canali interni di segnalazione degli illeciti ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 c.d. whistleblowing.

UniCamillus informa che, in adempimento al DL 24/ 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. "Decreto Whistleblowing"), ha attivato un canale di segnalazione interno Whistleblowing tramite la piattaforma informatica WhistleLink accessibili dal sito dell'Ateneo alla pagina [www.unicamillus.org/it/whistleblowing](http://www.unicamillus.org/it/whistleblowing)

#### **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività e nelle comunicazioni tra le parti, sono trattati ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR").

Il titolare del trattamento, dei dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività relative alla presente Convenzione, è UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede legale in Via di Sant'Alessandro 8, 00131 - Roma. L'Università ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), che può essere contattato alla seguente e-mail:

- [dpo@unicamillus.org](mailto:dpo@unicamillus.org).

L'Ente ospitante dichiara di aver nominato un Responsabile per la Protezione dei dati (RPD/DPO) che può essere contattato scrivendo all'indirizzo mail:

[privacy@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:privacy@pec.ao-garibaldi.ct.it)

Le parti si obbligano reciprocamente a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse o delle quali venissero in possesso nell'espletamento di quanto previsto nel presente accordo; a non divulgare

e a non utilizzare tali dati e informazioni per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui alla presente Convenzione.

Qualora il tirocinante in ragione dell'attività di tirocinio formativo assegnata, dovesse trattare dati personali che sono nella responsabilità dell'Ente Ospitante, preventivamente dovrà essere autorizzato dal Soggetto ospitante stesso che ne redigerà il profilo di autorizzazione e fornirà le istruzioni idonee. L'Università si impegna a far rispettare dal tirocinante tutte le istruzioni in materia di trattamento dei dati che dovessero essere impartite dall'Ente Ospitante. Il tirocinante è autorizzato, per la durata del presente accordo e ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali ai sensi del GDPR, a compiere le operazioni di trattamento dei dati necessarie allo svolgimento del tirocinio attenendosi agli obblighi di riservatezza in relazione ai dati e alle informazioni acquisite, conformemente alle istruzioni impartite dal soggetto ospitante in qualità di Titolare del trattamento.

#### **ART. 10 – SEGRETEZZA**

Le Parti dichiarano che ai sensi del GDPR 679/2016, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che ciascun Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

#### **ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- a. Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in alcun caso l'insorgere di rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e il Soggetto Ospitante.
- b. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.
- c. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
- d. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.
- e. Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di Catania.

#### **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

- a. La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe.
- b. Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.
- c. UniCamillus informa che, in adempimento al DL 24/ 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) profge2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. "Decreto Whistleblowing"), ha attivato un canale di segnalazione interno

Whistleblowing tramite la piattaforma informatica WhistleLink accessibili dal sito dell'Ateneo alla pagina

[www.unicamillus.org/it/whistleblowing](http://www.unicamillus.org/it/whistleblowing)

- d. La presente Convenzione è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stata da queste congiuntamente redatta in n.1 (uno) esemplare originale che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento con firma digitale, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.
- e. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta dal Soggetto Promotore.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Roma, il \_\_\_\_\_

Università UniCamillus  
**Il Rettore**  
*Giovan Crisostamo Profita*

\_\_\_\_\_  
*(timbro e firma)*

Struttura ospitante  
**Il Direttore Generale dell'Arnas Garibaldi**  
*dott. Giuseppe Giammanco*

\_\_\_\_\_  
*(timbro e firma)*